



**COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(CANONE UNICO PATRIMONIALE)

Adottato con Deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 10 del 29/03/2021

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

Articolo 5 - Tipi di occupazione

Articolo 6 - Occupazioni occasionali

Articolo 7 - Occupazioni d'urgenza

Articolo 8 - Istanza e rilascio della concessione

Articolo 9 - Obblighi del titolare della concessione e subentro

Articolo 10 - Rinnovo, proroga e disdetta

Articolo 11 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della concessione

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 13 - Funzionario Responsabile

Articolo 14 - Istanze per i messaggi pubblicitari

Articolo 15 - Istruttoria amministrativa

Articolo 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione e subentro

Articolo 17 - Rinnovo, proroga e disdetta

Articolo 18 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione

Articolo 19 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Articolo 20 - Rimozione della pubblicità

TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Articolo 21 - Presupposto del canone

Articolo 22 - Soggetto passivo

Articolo 23 - Soggetto attivo

Articolo 24 - Criteri per la graduazione e determinazione della tariffa del canone

Articolo 25 - Criteri specifici per le esposizioni pubblicitarie

Articolo 26 - Criteri specifici per l'occupazione del suolo

Articolo 27 - Determinazione delle tariffe annuali

Articolo 28 - Determinazione delle tariffe giornaliere

Articolo 29 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 30 - Determinazione del canone

Articolo 31 - Esenzioni dal canone

Articolo 32 - Riduzioni del canone

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 33 - Gestione del servizio

Articolo 34 - Determinazione del canone sul servizio affissioni

Articolo 35 - Tariffe e maggiorazioni

Articolo 36 - Riduzione del canone

Articolo 37 - Esenzioni dal canone

Articolo 38 - Modalità di svolgimento del servizio affissioni

Articolo 39 - Affissioni abusive

Articolo 40 - Vigilanza

TITOLO VI - RISCOSSIONE - INDENNITA' - SANZIONI - RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI - CONTENZIOSO

Articolo 41 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 42 - Accertamenti e recupero del canone

Articolo 43 - Controllo dei versamenti

Articolo 44 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive ed esercizio abusivo della pubblicità

Articolo 45 - Riscossione coattiva

Articolo 46 - Rimborsi

Articolo 47 - Contenzioso

TITOLO VII - DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 48 - Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATO "A" - MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE

ALLEGATO "B" - COEFFICIENTI CANONE DA APPLICARE ALLE TARIFFE STANDARD ANNUALE E GIORNALIERA

TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Castello d'Argile del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato "canone", così come disciplinato dal comma 816 al comma 836 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il canone sostituisce i seguenti prelievi, precedentemente in vigore nel Comune: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, all'effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione;
 - d) tariffa: la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone;
 - e) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo);
 - f) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure

la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e ss.mm.ii.).

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati

a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 3 Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile della gestione delle occupazioni delle aree e spazi pubblici e dell'applicazione del relativo canone è il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici (Funzionario Responsabile).
2. Sono attribuite alla competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Reno Galliera le seguenti tipologie di occupazioni di suolo pubblico:
 - a) fiere e mercati
 - b) spettacoli viaggianti
 - c) manifestazioni temporanee
3. Per le occupazioni di cui al comma 2 vige l'apposito regolamento approvato dall'Unione Reno Galliera. Il Responsabile del procedimento è il funzionario responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Reno Galliera.
4. Resta ferma la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

Articolo 4 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio dell'amministrazione comunale e sul sito internet dell'Ente.
2. Le richieste devono essere inviate, di norma, per via telematica all'indirizzo pec del Comune oppure consegnate al protocollo dell'Ente. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dalla normativa vigente. In assenza di un termine specifico, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'Ente dell'apposita istanza.

3. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, sul modulo fornito dall'Ente e scaricabile dal sito internet comunale e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente, se persona fisica o impresa individuale;
 - b) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto, nei casi di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a);
 - c) l'ubicazione esatta e la superficie di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare, corredata di planimetrie ed altri documenti eventualmente necessari;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e) l'inizio, la fine, la frequenza della occupazione;
 - f) l'impegno al pagamento dei canoni annuali futuri, nel caso di concessioni permanenti;
 - g) l'impegno al ripristino immediato, dopo l'occupazione, in caso di danni al manto stradale e ad altri beni pubblici;
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;
 - i) quietanza del versamento dei diritti di segreteria eventualmente dovuti.
4. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi della domanda, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
5. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
7. Anche per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti, occorre presentare apposita domanda sul modulo fornito dall'Ente e scaricabile dal sito internet comunale.
8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla specifica procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 5

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde, disinfestazioni e traslochi con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni lavorativi prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
3. Nel caso in cui le occupazioni prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Ufficio competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

Art. 7
Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 3 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
2. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva e verranno applicate le relative prescrizioni di legge e disposte dal presente regolamento.

Articolo 8
Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria che dovrà concludersi nei termini indicati dal presente regolamento.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, qualora, per la particolarità dell'occupazione, si rendesse necessaria l'acquisizione di specifici pareri di altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti, il funzionario responsabile provvede all'inoltro della richiesta. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della relativa richiesta.
5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il

mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
7. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza, dopo l'avvenuto pagamento del canone.
8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto per le occupazioni di urgenza, e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto.
9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
10. Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e/o il Direttore dei Lavori, che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 9

Obblighi del titolare della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito dei costi sostenuti;
 - g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.

Articolo 10 **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al competente ufficio.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'articolo 4 del regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, o almeno 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda

vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni di cantieri, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro cinque giorni antecedenti alla scadenza della concessione temporanea, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 11 **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec o con altre modalità idonee a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. Nel caso di modifica della concessione l'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione. Il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure

disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

7. In ogni caso non si dà luogo alla restituzione del canone quando l'ammontare complessivo da restituire non eccede €. 20,00. Alla restituzione provvede il funzionario responsabile.

Articolo 12

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
5. La decadenza e l'estinzione, dichiarata dal Funzionario competente in corso d'anno, non comportano la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonerano dal pagamento di quello ancora dovuto e degli eventuali ulteriori diritti.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 13 Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari e diffusione dei messaggi pubblicitari è il Responsabile dell'Area Edilizia e Ambiente (Funzionario Responsabile).
2. Il funzionario responsabile dell'applicazione e riscossione del canone unico, per la parte relativa alla pubblicità è il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (Funzionario Responsabile del Canone).
3. Resta ferma la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

Articolo 14 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti. La modulistica è disponibile sul sito internet dell'Ente.
2. Le richieste devono essere inviate, di norma, per via telematica all'indirizzo pec del Comune oppure consegnate al protocollo dell'Ente.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria.

- L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione può essere individuato sulla cartografia comunale;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre;
 - f) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - g) l'autorizzazione del privato proprietario della strada o terreno su cui installare il mezzo pubblicitario o esporre il messaggio pubblicitario;
 - h) l'autorizzazione della Città Metropolitana per installazioni di mezzi pubblicitari su strade di propria competenza;
 - i) quietanza del versamento dei diritti di segreteria eventualmente dovuti.
4. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi della domanda, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
 5. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'esposizione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
 6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti. In caso di cambio di titolarità di un'insegna di esercizio deve essere presentata una mera comunicazione salvo il caso di modifica della tipologia e/o superficie dell'insegna stessa.
 7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
 8. Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 9. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione all'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico. Al fine di semplificare la sua formulazione l'Ufficio predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
 10. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

Articolo 15
Istruttoria amministrativa

1. L'Ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda. Qualora, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si rendesse necessaria l'acquisizione di specifici pareri di altri uffici dell'amministrazione, il Funzionario responsabile provvede all'inoltro della richiesta. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
4. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria l'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
5. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza. Esse sono efficaci dalla data del protocollo riportata sulle stesse.
6. L'Ufficio competente inoltra copia digitale del provvedimento amministrativo di autorizzazione al Funzionario Responsabile dell'applicazione, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
7. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio comunale competente. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio esposizione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
9. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dal D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), dal DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento d'attuazione del nuovo codice della strada) e conforme alle norme del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale dell'Unione Reno Galliera.
10. E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

11. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, qualora adottato.

Articolo 16

Obblighi del titolare dell'autorizzazione e subentro

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - c) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - f) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - h) versare il canone alle scadenze previste.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 14 e gli estremi dell'autorizzazione in questione.
4. L'Ufficio competente al rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione ne invia copia digitale al Funzionario Responsabile dell'applicazione, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
5. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione di subentro l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

Articolo 17

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data del protocollo riportata sulle stesse e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza salvo variazioni della titolarità.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta esenta dal pagamento del canone, a decorrere dal periodo seguente a quello in corso, al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 18

Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite pec o comunque con modalità idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'autorizzazione, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 19

Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - d) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 15

(quindici) giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 20

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, conteggiato a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Articolo 21

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da

luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi specifici di esenzione. S'intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana, anche se per le stesse l'Ente proprietario del suolo abbia già istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza s'intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

Articolo 22

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 23

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del Canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446.

Articolo 24

Criteri per la graduazione e determinazione della tariffa del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Castello d'Argile alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 6.548 abitanti.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - b) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;
 - c) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;
 - d) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera;
 - e) finalità dell'occupazione;
 - f) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
3. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il

periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;

- d) le diffusioni di messaggi pubblicitari, effettuate per periodi superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

6. L'entità del canone dovuto, si determina moltiplicando la corrispondente tariffa per la superficie, per la durata, annuale o giornaliera, in relazione alla tipologia di occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 25

Criteri specifici per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5,50 mq.;
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,51 mq. e 8,50 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,50 mq.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione

di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 26

Criteri specifici per l'occupazione del suolo

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche comunali si basa sulle seguenti tre categorie:

STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI PRIMA CATEGORIA

VICOLO ARTIERI
VIA CIRCONVALLAZIONE EST NEL TRATTO TRA LE INTERSEZIONI DELLE VIE
MATTEOTTI/PROVINCIALE NORD
VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST
PIAZZA A. GADANI
VIA G. MARCONI
VIA G. MATTEOTTI
VIA G. MAZZOLI
PIAZZA MERCATO
VIA DEL MINCIO
VIA PROVINCIALE SUD FINO AI CIV. 6 E 13
VIA ROMA
VIA E. VANONI

STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI SECONDA CATEGORIA

VIA SALVADOR ALLENDE
VIA DELLA COSTITUZIONE
VIA CROCE FINO AI CIV. 8 E 29
VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA
VIA L. EINAUDI
VIA EUROPA UNITA
VIA FOSSE
VIA MONS. GANDOLFI
VIA DELLA CONCORDIA
VIA SUOR M. CAMILLA GILI
VIA GIOVANNI XXIII
VIA PIO LA TORRE
VIA DEL LAVORO
VIA BRIG. A. LOMBARDINI
VIA E. MATTEI
VIA A. MORO
VIA NUOVA
VIA RAFFAELE ORSI
VIA PRATI
VIA I° MAGGIO
VIA PROVINCIALE NORD FINO AI CIV. 2 E 13
VIA DELLA REPUBBLICA

VIA DELLA RESISTENZA
VIA GUIDO ROSSA
VIA XXV APRILE
VIA ZAMBECCARI FINO AI CIV. 10 E 13
VIA PROVINCIALE SUD OLTRE AI CIV 8 A 15 E FINO AI CIV. NUM. 30-37
VIA T. ALBINONI
VIA A. VIVALDI
VIA DEI CARPENTIERI
VIA DEI FALEGNAMI
VIA DEL FABBRO
VIA DEI CALZOLAI
VIA DEI LIUTAI
VIA DEL VASAI
VIA DONATORI DEL SANGUE
VIA DELLA FAMIGLIA
VIA G. DONIZETTI
VIA G. LEOPARDI
VIA G. PUCCINI
VIA G. ROSSINI
VIA G. VERDI
VIA R. BACCHELLI
VIA BOTTEGHE
VIA G. BRANCHINI
PIAZZA CADUTI 2 AGOSTO 1980
PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA'
VIA I. CALVINO
VIA G. RODARI
VIA A. FERRARI DA VENEZZANO FINO AL TRATTO IN CUI INTERSECA CON VIA
QUATTRO VIE
VIA ING. FRANCESCO GUALANDI
VIA E. GRAZIA
VIA L. LONGHI
VIA R. MELEGA
VIA L. PIRANDELLO
VIA PRIMARIA DAL PUNTO IN CUI INTERSECA CON LE VIE PONTE ASSA E
QUATTRO VIE ALLA ZONA INDIVIDUATA NEGLI STRUMENTI URBANISTICI COME
VERDE PUBBLICO (DOPO IL DEPURATORE),
VIA QUATTRO VIE
VIA SANT'ANDREA FINO AL CIVICO 2/A
VIA I. SILONE
VIA G. UNGARETTI
VIA SUORE
VIA MARIA GOVONI

STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI **TERZA CATEGORIA**

VIA ANONIMA
VIA BAGNETTO
VIA BERGAMASCHI
VIA BISANA INFERIORE
VIA CANALAZZO
VIA CAPPELLANA
VIA CAVEDAGNA BOLOGNESE
VIA DI CONFINE
VIA COVIA
VIA CROCE OLTRE I CIV. 8 E 29
VIA LONGAGNA
VIA MADDALENA
VIA MARTINETTI
VIA MINGANTI
VIA ORIENTE
VIA POSTRINO
VIA PROVINCIALE VECCHIA
VIA ROTTAZZI

VIA RUSTICALE
VIA SAN COLOMBANO
VIA SAN PANCRAZIO
VIA SAVIGNANO
VIA ZAMBECCARI OLTRE I CIV. 10 E 13
VIA PROVINCIALE NORD OLTRE IL CIV. N. 4 E CIV. N.15
VIA ALLAMARI NORD
VIA ALLAMARI SUD
VIA ALPA
VIA ASIA
VIA BARRICATE
VIA BUDRIOLA
VIA A. FERRARI DOPO L'INTERSEZIONE CON QUATTRO VIE VERSO IL CAPOLUOGO
VIA LARGHE
VIA PONTE ASSA
VIA PRIMARIA ESCLUSO IL TRATTO FACENTE PARTE DELLA 2^ CATEGORIA
VIA RONCHI
VIA ROVERBELLA
VIA SANT'ANDREA ESCLUSO IL CIV. 2/A.
VIA SAN BENEDETTO
VIA 10 MARZO 1946

Articolo 27

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie indicate al precedente articolo su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la seguente classificazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa standard più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla prima;
 - c) la tariffa per le strade di terza categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla prima.
3. Le tariffe, ed i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono indicati nei prospetti allegati al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale e più specificatamente:
 - Allegato "A" - Misura delle tariffe ordinarie;
 - Allegato "B" - Coefficienti da applicare alle tariffe standard annuale e giornaliera.

Articolo 28
Determinazione delle tariffe giornaliera

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.
Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, secondo la seguente classificazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa standard più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla prima;
 - c) la tariffa per le strade di terza categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla prima.
3. Le tariffe, ed i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono indicati nei prospetti allegati al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale e più specificatamente:
 - Allegato "A" - Misura delle tariffe ordinarie;
 - Allegato "B" - Coefficienti da applicare alle tariffe standard annuale e giornaliera.

Articolo 29
Modalità di applicazione del canone

1. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale e temporaneo, è determinata dalle tariffe e dai coefficienti moltiplicatori approvati e dalle riduzioni/maggiorazioni previste dal presente regolamento. Le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Le tariffe ed i coefficienti sono deliberati annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge, in caso di mancata deliberazione si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 30
Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

Articolo 31
Esenzioni dal canone

1. Come disciplinato dal comma 833 dell'art. 1 della Legge 160/2019, sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei vigenti regolamenti Urbanistico Edilizio (RUE) e di Polizia Urbana e Rurale dell'Unione Reno Galliera;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) qualunque indicazione e/o messaggio pubblicitario apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di

- proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Oltre alle fattispecie previste dalla norma si stabilisce che il canone non viene applicato a:
- le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi, da altri Enti Pubblici e da Associazioni per attività senza scopo di lucro;
 - le occupazioni temporanee realizzate da enti ed associazioni per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, culturali, religiose, assistenziali, aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, con esclusione degli spazi utilizzati da soggetti che svolgono attività economica abituale;
 - le occupazioni temporanee realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti, con esclusione degli spazi utilizzati da soggetti che svolgono attività economica abituale;
 - le occupazioni con passi carrabili;
 - le occupazioni occasionali di durata non superiore ad un'ora e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde;
 - le occupazioni realizzate con impalcature, transennamenti, attrezzature e/o materiali, necessari all'effettuazione di lavori edili e simili e/o operazioni di trasloco, per gli immobili colpiti da calamità naturali (edifici ed aree dissestati) ed identificati tramite ordinanza di inagibilità parziale e/o totale, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione e/o ristrutturazione o per il ripristino dell'agibilità.

Articolo 32

Riduzioni del canone

1. Per le occupazione temporanee, di durata superiore a 30 giorni, anche non continuativi nell'anno, è prevista la riduzione del canone del 50%, senza diritto ad alcun rimborso o riduzione in caso di rinuncia durante il periodo di occupazione
2. Ai sensi della lettera f) del comma 821 dell'articolo 1 della legge

160/2019 è prevista la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 33

Gestione del servizio

1. Il Comune gestisce direttamente, il servizio delle pubbliche affissioni, inteso a garantire specificatamente l'affissione in comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica nonché le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

Articolo 34

Determinazione del canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
3. Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

Articolo 35

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
2. Il canone è maggiorato del 10 per cento, con un minimo di 25,82 euro per ciascuna commissione, per le affissioni richieste:
 - a) per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere;
 - b) oppure entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale;
 - c) ovvero per le ore notturne dalle 20:00 alle 7:00;
 - d) o nei giorni festivi.

Articolo 36

Riduzione del canone

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente

- che non abbia scopo di lucro;
- c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 37

Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
- a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte direttamente o per il tramite dell'Unione Reno Galliera, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Articolo 38

Modalità di svolgimento del servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dall'Ente.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e del pagamento del canone.
3. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata senza che questo comporti alcun tipo di rimborso o risarcimento per i giorni di mancata affissione.
4. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che la stessa venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto. La mancata consegna del materiale viene equiparata alla rinuncia all'affissione.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune e/o il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune e/o il gestore deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
9. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
10. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

Articolo 39 **Affissioni abusive**

1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento redatto da personale dell'ente.
2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dal presente Regolamento per l'occupazione o esposizione pubblicitaria abusiva.
3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 40 **Vigilanza**

1. Il Comune e/o la Polizia Municipale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al Comune un'indennità pari al doppio del canone dovuto e dell'eventuale maggiorazione per affissioni urgenti o notturne.
3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.

**TITOLO VI - RISCOSSIONE - INDENNITA' - SANZIONI - RISCOSSIONE COATTIVA -
RIMBORSI - CONTENZIOSO**

Art. 41

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 maggio. Per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 settembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
2. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e dell'autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
4. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. In base a motivata richiesta dell'interessato sarà possibile concedere la rateazione secondo quanto previsto dal regolamento delle entrate comunali, ad ogni modo l'importo complessivo dovrà essere corrisposto entro il termine di scadenza della concessione.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 31 maggio di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Articolo 42
Accertamenti e recupero del canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono il Responsabile dell'Entrata ed i soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
3. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

Articolo 43
Controllo dei versamenti

1. Alle violazioni relative agli obblighi di versamento del canone, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettera h) della legge 160/2019 nella misura pari all'ammontare del canone non versato.
2. Nel caso in cui il soggetto inadempiente non effettui il versamento nei termini previsti il comune provvede alla contestazione del mancato pagamento del canone dovuto intimandone il versamento ed irrogando la sanzione in misura pari al canone non versato.
3. Decorso infruttuosamente il termine per il pagamento degli importi dovuti a titolo di canone, di indennità e a titolo di sanzioni ed interessi il comune avvia le procedure di riscossione coattiva ed emette un provvedimento di revoca della concessione o dell'autorizzazione.

Articolo 44
Sanzioni e indennità per occupazioni abusive ed esercizio abusivo della pubblicità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione o di diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente, l'accertatore, in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed alla L. 689/1981, intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi.
3. In caso di inadempimento da parte del soggetto tenuto alla rimozione degli illeciti il comune potrà in essere tutte le azioni necessarie per il ripristino dei luoghi e per la rimozione dei manufatti abusivi, ponendo a carico del contravventore tutti i costi sostenuti ed ogni onere accessorio.
4. Gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 3 sono recuperati con emissione di specifico provvedimento.
5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate ai sensi di legge e del Regolamento comunale delle entrate e della riscossione.

Articolo 45 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate e della Riscossione.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 46 **Rimborsi**

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Per le modalità di rimborso, il computo degli interessi e le possibili compensazioni si rinvia a quanto disposto dal vigente regolamento delle entrate e della riscossione.

Articolo 47 **Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO VII - DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 48 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Per la liquidazione del canone annuale sulla pubblicità il comune può fare riferimento anche ai dati relativi ai pagamenti dell'imposta di pubblicità per l'anno 2020, sia per quanto concerne la tipologia di mezzo pubblicitario, sia per la superficie dello stesso. Rimane inteso che il pagamento del canone così liquidato non sana le eventuali irregolarità rispetto all'atto di autorizzazione dei predetti mezzi pubblicitari.
4. Esclusivamente per l'anno 2021:
 - la scadenza per il pagamento del canone annuale è stabilita al 30/09/2021;
 - il canone dovuto per importi superiori ad Euro 1.500,00 può essere rateizzato, presentando specifica richiesta all'Ente.
5. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
6. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere del 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.
7. La Giunta comunale è autorizzata ad adottare eventuali ed ulteriori atti (quali il riconoscimento di agevolazioni) e/o iniziative che si rendessero necessari per il sostegno alle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 entro e non oltre il 31 dicembre.

ALLEGATO "A"

MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE

1. TARIFFA ORDINARIA ANNUALE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZI PUBBLICI:

Ai sensi dell'art. 1, comma 826 della Legge 160/2019, tenuto conto della classe di appartenenza del Comune di Castello d'Argile, individuata come disposto nell'articolo 24 comma 1 del presente Regolamento, per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici la tariffa standard annua per metro quadrato è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	TARRIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 Euro

2. TARIFFA ORDINARIA ANNUALE PER OCCUPAZIONI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA':

Ai sensi dell'art. 1 comma 831 della Legge 160/2019, tenuto conto della classe di appartenenza del Comune di Castello d'Argile, individuata come disposto nell'articolo 24 comma 1 del presente Regolamento, per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, la tariffa standard annua per utenza è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	TARRIFFA ANNUA PER UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,50 Euro

3. TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZI PUBBLICI:

Ai sensi dell'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019, tenuto conto della classe di appartenenza del Comune di Castello d'Argile, individuata come disposto nell'articolo 24 comma 1 del presente Regolamento, per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici la tariffa standard a giorno per metro quadrato è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	TARRIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO
Comuni fino a 10.000 abitanti	0,60 Euro

4. TARIFFA ORDINARIA ANNUALE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI:

Ai sensi dell'art. 1, comma 826 della Legge 160/2019, tenuto conto della classe di appartenenza del Comune di Castello d'Argile, individuata come disposto nell'articolo 24 comma 1 del presente Regolamento, per le esposizioni pubblicitarie permanenti (protratte per l'intero anno solare) la tariffa standard annua per metro quadrato è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	TARRIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 Euro

5. TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI:

Ai sensi dell'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019, tenuto conto della classe di appartenenza del Comune di Castello d'Argile, individuata come disposto nell'articolo 24 comma 1 del presente Regolamento, per le esposizioni pubblicitarie temporanee (per un periodo inferiore all'anno solare) la tariffa a giorno per metro quadrato è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	TARRIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO
Comuni fino a 10.000 abitanti	0,60 Euro

6. TARIFFA ORDINARIA PER PUBBLICHE AFFISSIONI:
Tenuto conto dell'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019, per le affissioni di manifesti la tariffa per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 cm è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	TARRIFFA PER 10 GIORNI O FRAZIONE PER FOGLIO FORMATO 70x100 cm
Comuni fino a 10.000 abitanti	0,60 Euro

ALLEGATO "B"

COEFFICIENTI CANONE DA APPLICARE ALLE TARIFFE STANDARD ANNUALE E GIORNALIERA

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa standard di cui alla Legge 160/2019, art. 1 , commi 826 e 827, come individuata nell'allegato "A", i coefficienti di ciascuno dei tre parametri, fra quelli indicati nella tabella seguente

1. CATEGORIA DI IMPORTANZA DELLE STRADE, AREE E SPAZI

CATEGORIA DI IMPORTANZA DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE (ART. 26 DEL PRESENTE REGOLAMENTO)	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
PRIMA CATEGORIA	1,20	2,07
SECONDA CATEGORIA	0,70	1,20
TERZA CATEGORIA	0,40	0,68

Si precisa che i coefficienti di cui al precedente punto 1 includono, per ciascuna categoria di strade, aree e spazi, il diverso VALORE ECONOMICO DELLA DISPONIBILITA' DELLA'AREA, determinato nella misura di seguito riportata:

- a) vie, piazze, aree e spazi di particolare valore economico di cui alla categoria prima: 1,20
- b) residue zone del territorio comunale 1,00

2. SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA' E MODALITA' DI OCCUPAZIONE

SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA' E MODALITA' DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,10	1,10
Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00	1,00
Occupazioni soprastanti il suolo	0,20	0,20
Occupazioni sottostanti il suolo	0,10	0,10

3. NATURA DELL'ATTIVITA'

NATURA DELL'ATTIVITA'	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Industriali, artigianali, commerciali, pubblici esercizi, professionali e di servizi	1,00	1,00
Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	0,50	0,50
Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, installazione giochi	0,20	0,20
Edilizia	0,50	0,50
Altri usi	1,00	1,00

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERMANENTI E TEMPORANEE

La tariffa per ciascuna esposizione è individuata applicando, alla tariffa standard di cui alla Legge 160/2019, art. 1, commi 826 e 827, come individuata nell'Allegato "A", i coefficienti indicati nella tabella seguente

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE CATEGORIA UNICA (Tutto il territorio)	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Pubblicità con mezzo opaco con superficie (da applicare, in caso di esposizione temporanea, per 30 giorni se di durata inferiore, per i giorni effettivi se di durata superiore)		
Fino a 1,00 mq	0,38	0,06
Da 1,01 fino a 5,50 mq	0,57	0,09
Da 5,51 mq fino a 8,50 mq	0,85	0,14
Superiore a 8,50 mq	1,14	0,19
Pubblicità con mezzo luminoso o illuminato con superficie (da applicare, in caso di esposizione temporanea, per 30 giorni se di durata inferiore, per i giorni effettivi se di durata superiore)		
Fino a 1,00 mq	0,76	0,13
Da 1,01 fino a 5,50 mq	1,14	0,19
Da 5,51 mq fino a 8,50 mq	1,42	0,24
Superiore a 8,50 mq	1,70	0,28

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE CATEGORIA UNICA (Tutto il territorio)	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (da applicare, in caso di esposizione temporanea, per 30 giorni se di durata inferiore, per i giorni effettivi se di durata superiore)		
Per conto terzi fino a 1,00 mq	1,10	0,18
Per conto terzi oltre a 1,00 mq	1,65	0,28
Per conto proprio fino a 1,00 mq	0,55	0,09
Per conto proprio oltre a 1,00 mq	0,83	0,14
Pubblicità effettuata con proiezioni (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)		
Per periodi fino a 30 giorni (per ogni giorno a prescindere dal numero di messaggi e dalla superficie)	-	3,44
Per periodi oltre i primi 30 giorni (per ogni giorno a prescindere dal numero di messaggi e dalla superficie)	-	1,72
Pubblicità varia		
Con striscioni o simili che attraversano strade o piazze (per ogni mq per ogni periodo di 15 giorni o frazione per superfici inferiori o uguali a 1 mq)	-	1,26
Con striscioni o simili che attraversano strade o piazze (per ogni mq per ogni periodo di 15 giorni o frazione per superfici superiori a 1 mq)	-	1,89
Con aeromobili (per ogni giorno o frazione)	-	82,63
Con palloni frenati (per ogni giorno o frazione)	-	41,32
Con distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario (per ogni giorno o frazione)	-	3,44
Pubblicità sonora con apparecchi amplificatori o simili (per ogni punto di emissione e per ogni giorno o frazione)	-	10,33

PUBBLICHE AFFISSIONI

La tariffa del canone da applicare alle pubbliche affissioni, è determinata applicando alla tariffa standard di cui alla Legge 160/2019, art. 1, comma 827, come individuata nell'allegato "A", i coefficienti indicati nella tabella seguente

AFFISSIONI - CATEGORIA UNICA (Tutto il territorio)	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
MANIFESTI composti da: un foglio di 70x100 cm per i primi 10 giorni o frazione	1,72
MANIFESTI composti da: un foglio di 70x100 cm per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,52
MANIFESTI composti da: più di un foglio di 70x100 cm per i primi 10 giorni o frazione	2,58
MANIFESTI composti da: più di un foglio di 70x100 cm per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,77

La tariffa, determinata secondo i parametri e i coefficienti sopra definiti, è applicata nella misura riportata di seguito:

- per commissioni inferiori a 50 fogli in misura aumentata del 50%
- per formati da 8 a 12 fogli in misura aumentata del 50%
- per formati oltre i 12 fogli in misura aumentata del 100%

TARIFFA PER AFFISSIONI D'URGENZA:

- maggiorata in misura del 10% con un minimo di 25,82 € come definita nell'articolo 35 del presente Regolamento